

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVELLO, SPITELLA, MANZINI, MELOTTO, CONDORELLI, LAURIA, VENTRE, ZANGARA, PERUGINI, BISSI, NIEDDU, PINTO, DONATO, FERRARA Pietro, MONTRESORI, SALERNO, GOLFARI, PERINA, SARTORI, LEONARDI, AZZARÀ, PIERRI, BOSCO, ANDÒ, REZZONICO e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1987

Nuova disciplina degli istituti dei ciechi

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si inserisce nella lettera e nello spirito dei seguenti articoli della Costituzione: 2, 3 (secondo comma), 4, 29, 30 (primo e terzo comma), 31 (secondo comma) 33 (secondo e terzo comma), 34, 35 (secondo comma), 38 (primo, terzo e quarto comma), 117, 118, 119 (secondo e terzo comma).

Con esso i proponenti non si prefiggono l'accettazione passiva degli Istituti dei ciechi o per i ciechi nè nella struttura, che fu ad essi propria nel passato, nè in quella attuale, che risulta spesso disordinata, quasi sempre incapace di rispondere alle esigenze educative della società contemporanea.

L'istituto, quindi, non dovrà più configurarsi come ricettacolo di bambini e di fanciulli

ciechi, bensì quale efficiente centro regionale, capace di fornire la molteplicità dei servizi, di cui l'educazione di chi non vede necessariamente abbisogna. In tale contesto va sottolineato il significato del termine «assistenza» e quello dell'espressione «ai fini dell'integrazione scolastica». Contrariamente a quanto certa pedagogia e un diffuso mal vezzo scolastico hanno fatto intendere in questi ultimi tre lustri, l'educazione dei ragazzi non vedenti, e comunque minorati della vista, non si attua come semplice travaso da una qualsiasi famiglia o da una qualsivoglia scuola speciale alla scuola ordinaria, quasi che la minorazione visiva non costituisca un reale impedimento e si esaurisca in un semplice modo di essere del soggetto che ne soffre. L'esito del lato educati-

vo esige, bensì, quelle varie e differenziate forme di «assistenza integrativa», che siano tali da garantire il superamento delle conseguenze connesse alla condizione di cecità.

Il cieco non è un malato cronico, ma un minorato sensoriale. L'opportuna assistenza, quindi, non si risolve nella semplice propinquità di un operatore, ma costituisce una serie di interventi immediati. Essa impedirà, in tal modo, l'affacciarsi e l'attecchire di quegli atteggiamenti impropri, che i tifloghi dicono «cechismo» e che discendono dalla mancanza di assistenza adeguata ed appropriata. La mancanza, l'insufficienza o l'inadeguatezza dell'assistenza integrativa renderanno sempre difficile l'integrazione scolastica, che costituisce la premessa a quella lavorativa e, in senso più lato, a quella sociale.

Un'efficace forma di assistenza, infatti, che non si riduca quindi all'assistenzialismo, nè al semplice «assistere», cioè «stare vicino», garantisce due atti concomitanti: uno consiste nella rimozione di tutti quegli atteggiamenti che non sono socializzati nè socializzanti; l'altro è costituito dalla contemporanea promozione degli atteggiamenti propri. Solo per tal via, si eviteranno le varie forme di rifiuto del soggetto non vedente da parte della scuola, del mondo del lavoro e della comunità.

Le forme di rifiuto sono molteplici e vanno da quelle esplicite ed immediate a quelle implicite, più sottili, più subdole, quasi nascoste, che risultano le più diffuse e le più dure da vincere.

Il disegno di legge si compone di undici articoli. Il primo indica la finalità dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza. Tale finalità consiste dunque nell'integrazione scolastica, lavorativa e sociale. Non si tratta di novità, giacchè questa finalità ha sempre costituito il senso della battaglia intrapresa dai tifloghi e dalle associazioni dei ciechi in ogni parte del mondo, almeno da due secoli ad oggi. Si è discusso, semmai, sui tempi e sulle modalità della sua attuazione, ma, come obiettivo, l'integrazione scolastica e sociale non ha mai trovato dubbiosità da parte di alcuno. Già la legislazione Gentiliana prevedeva che i fanciulli ciechi potessero frequentare la scuola comune fin dalla quarta classe elementare. Oggi si chiede che l'integrazione scolastica avvenga

fin dal momento, peraltro delicatissimo, della scuola materna, parendo alla maggior parte dei pedagogisti e dei tifloghi che l'integrazione non costituisca soltanto il fine dell'atto educativo, ma, ad un tempo, anche il mezzo attraverso cui tale fine si consegue. Si afferma, quindi, che s'impara ad integrarsi nella scuola ordinaria vivendo in essa fin da suoi primi gradi.

Non v'è dubbio che questo motivo costituisce, ancor oggi, occasione di dibattito ed anche di perplessità da parte di taluni. Quella dei tempi per il verificarsi dell'integrazione, infatti, resta una travagliata e travagliosa questione. Non manca chi giudicherebbe necessario, come fu in passato, un periodo di propedeutica, di preparazione all'ingresso nella scuola ordinaria, al fine di garantire che, nel bambino non vedente, siano avvenute l'educazione sensoriale e la padronanza di quella strumentazione tecnologica, dal cui uso è favorito il superamento delle conseguenze connesse alla minorazione visiva.

Questa circostanza giova a spiegare come, in certe aree del paese, sopravvivano «scuole speciali» e come, in altre, si autorizzi, da parte del Ministero della pubblica istruzione, la sperimentazione di «scuole integrate».

L'orientamento generale, tuttavia, pare essere quello dell'integrazione fin dalla scuola materna. È evidente, a giudizio di chi presenta questa proposta di legge, che ogni principio rimane astratto se viene in sè considerato, ma diventa pedagogicamente valido quando venga tradotto in termini di vita scolastica. In questo senso, la legge n. 360 dell'11 maggio 1976, nel secondo comma dell'articolo unico, raccomanda che la scuola ordinaria sia fornita delle strutture necessarie, dei supporti indispensabili e di quanto occorre perchè l'integrazione sia reale, non fittizia e non si esaurisca nè nel mero inserimento che risulterebbe, come si suol dire, «selvaggio» nè in una semplice compresenza. È fuor di dubbio che, al presente, molte cosiddette «integrazioni scolastiche» dei fanciulli ciechi non hanno raggiunto l'onnilateralità dell'atto integrativo. Non si tratta, quindi, di condannare il principio dell'integrazione, bensì di definire le modalità, al fine di renderne possibile l'attuarsi fin dai primi gradi della scuola, che per i bambini e

per i fanciulli non vedenti, sono anche i più difficili sotto il profilo psicologico. In questo spirito si colloca l'articolo 2: alla creazione delle strutture e di là da esse, di una mentalità nuova, possono concorrere gli istituti ristrutturati e trasformati in Centri regionali. Si tratta di un processo di trasformazione nuovo per l'Italia, ma diffuso in quei paesi che, come la Svezia, attuano l'integrazione scolastica dei ragazzi ciechi da decine di anni e si avvalgono dell'apporto che può derivare da precedenti strutture, utilizzate nel nuovo spirito.

Il disegno di legge si prefigge di superare la contrapposizione manichea fra «istituti» e «scuola comune», che ha recato guasti vistosi in questi anni; essa vorrebbe configurare una scuola che, al suo interno, si articoli in una pluralità di strutture. I preesistenti istituti, in siffatto contesto, possono assolvere ad una funzione la cui mancanza, in questi anni, ha reso precario e difforme l'esito del processo integrativo. A tal fine va sottolineata la norma di cui al secondo comma dell'articolo 2 in base alla quale ogni intervento deve prefiggersi come scopo il raggiungimento della piena autonomia di chi non vede. I ciechi hanno dimostrato negli ultimi settant'anni, di saper conseguire questo traguardo, quando siano educati nelle forme più appropriate; hanno raggiunto livelli eccelsi in diverse aree lavorative ed hanno dimostrato di saper disporre responsabilmente della loro vita personale, associativa e sociale. Sarebbe un esito meschino della scuola se le generazioni future dei non vedenti dovessero smarrire i luminosi traguardi finora raggiunti e dovessero tornare alle viete forme di assistenzialismo, perchè la nostra legislazione non ha saputo garantire il rispetto della didattica specializzata e della metodologia, che fanno di loro soggetti capaci di un apprendimento concreto pari a quello dei loro compagni di scuola.

È evidente che una legge non può individuare gli elementi di questa metodologia. Ai proponenti, però, sembra opportuno superare le vaghezze e la genericità della legislazione vigente.

L'articolo 3 determina le attribuzioni delle Regioni, che dovranno procedere, attraverso opportune norme, alla ristrutturazione degli istituti preesistenti in centri idonei a svolgere

la funzione di appoggio e di sostegno per quanto attiene a tutte le esigenze dei non vedenti. Tale compito interesserà non solo l'istruzione e l'educazione, ma anche la formazione professionale, la riabilitazione, la formazione permanente e la ricerca.

L'articolo 3 esamina infatti le varie problematiche che dovranno essere affrontate dai centri: organizzazione di forme di convitto o soggiorno per coloro che non frequentano scuole vicine alla propria residenza, attività di sostegno, servizi terapeutici ed educativi verso i ciechi pluriminorati e verso i ciechi che abbiano perduto la vista in età adulta anche attraverso le relative forme di assistenza, compresa quella domiciliare; specializzazione del personale, potenziamento e promozione di attività di ricerca.

L'articolo 4 indica i compiti del Ministero della pubblica istruzione che sono così ripartiti:

a) il Ministro della pubblica istruzione dovrà definire le modalità per la partecipazione di un rappresentante del centro regionale negli organi democratici delle scuole in cui siano integrati bambini e fanciulli non vedenti. Si tratta di un compito essenziale, giacchè il rappresentante stabilisce un rapporto fra il centro e la scuola ordinaria, contribuendo al superamento dei molti diaframmi che, al presente, rendono difficile l'atto integrativo. Il centro, in tal modo, si qualifica ulteriormente come struttura che fornisce consulenza e servizi alla scuola comune, non già come una realtà ad essa irriducibilmente contrapposta;

b) dovrà autorizzare la sperimentazione pedagogica delle cosiddette «scuole integrate», dopo aver verificato la richiesta e le concrete possibilità educative di attuazione. La sperimentazione pedagogica rientra nella lettera e nello spirito dei decreti delegati e, in questo senso, vanno intese le «scuole integrate». È evidente che, in assenza delle condizioni che ne legittimino educativamente l'esistenza, la sperimentazione dovrà venire interrotta.

Come le scuole speciali», quelle integrate rispondono ad esigenze particolari e contribuiscono a salvaguardare, nell'attuale momento storico, i principi della tiflogia come scienza, insieme con il materiale didattico ed il personale qualificato. A mano a mano che, per

consentirci l'espressione presente nel titolo di un celebre libro di Elisabeth Anderson, si riuscirà a «rendere specializzata la scuola comune», le scuole speciali, come le varie forme di sperimentazione relativa alle scuole integrate, avranno assolto al loro compito e non avranno più ragion d'essere. Oggi costituiscono ancora una garanzia ed un punto di riferimento necessario;

c) dovrà individuare fra le strutture esistenti, o creare, ove non esistono, i centri che, per la compresenza di attrezzature tecnologiche, di personale qualificato e di alta preparazione specifica, siano in grado di dar vita a scuole tecniche e professionali per minorati della vista.

L'articolo 5 definisce l'inquadramento del personale nella costituzione dei centri e la sua qualificazione, riqualificazione ed il suo aggiornamento.

L'articolo 6 tratta lo spinoso problema relativo ai patrimoni. Vi si affermano tre principi fondamentali: innanzitutto che i patrimoni di cui siano oggi in possesso gli istituti, vengano conferiti ai nuovi centri per l'attuazione delle finalità indicate nel presente disegno di legge. In secondo luogo, che i patrimoni possano venire riconvertiti alla luce della nuova realtà rispetto a quella del momento storico e politico in cui si verificò, da parte del donatore, il lascito. In terzo luogo che le Regioni sono tenute al recupero ed alla destinazione specifica di quelle parti di patrimonio degli istituti che, in questi anni, siano state impiegate per finalità diverse da quelle indicate nel presente disegno di legge.

L'articolo 7 rappresenta la composizione e i compiti del Consiglio di amministrazione, che si configura come un organo più snello e aderente alla realtà del territorio. Vengono chiamati a farne parte i rappresentanti della Regione, della provincia, del comune, dell'unità sanitaria locale, della Sovrintendenza regionale e, infine, uno eletto dall'Assemblea dei benefattori e due dall'Unione italiana ciechi.

Significativo l'articolo 8 che prevede da parte delle Regioni, in assenza di strutture preesistenti, la creazione di nuovi centri. Con questo articolo cade l'accusa di chi possa pensare che la proposta in esame miri al

salvataggio dei vacillanti istituti. Esso sta invece a significare l'originalità e la novità della loro ristrutturazione come centri qualificati, specializzati, altamente attrezzati per l'educazione, la rieducazione e la riabilitazione dei non vedenti.

L'articolo 9 istituisce il Comitato nazionale per il coordinamento dei centri regionali, che vede coinvolti rappresentanti del Governo centrale (Sanità, Interno, Pubblica istruzione, Ricerca scientifica, Rapporti con le Regioni) rappresentanti della Federazione e dell'Unione italiana ciechi. Il Comitato espleta compiti di programmazione, di promozione di iniziative socio-educative, di controllo e di eventuale rinnovamento delle attività.

Il Comitato provvede alla costituzione di una commissione tecnico-scientifica.

L'articolo 10 tratta il problema relativo agli oneri finanziari e l'articolo 11 detta alcune norme finali che in qualche misura si ricollegano alle questioni finanziarie. Quanto al dovere di rispettare l'ultimo comma dell'articolo 81 della Carta costituzionale, che concerne la copertura delle spese conseguenti all'entrata in vigore di nuove di nuove leggi, in riferimento al presente testo i proponenti ricordano che, già allo stato attuale, lo Stato e gli enti locali affrontano, per l'educazione e per l'assistenza dei ciechi, notevoli oneri. L'articolo 144, lettera g), n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto n. 383, del 3 marzo 1934, fa obbligo alle province di provvedere alle spese relative all'istruzione dei minorati della vista. In forza di tali norme, sono sempre state pagate, e continuano ad esserlo, le rette per l'accoglimento dei fanciulli ciechi negli istituti. Tale obbligo rimane valido anche per coloro la cui famiglia, ai sensi della legge n. 360 dell'11 maggio 1976, articolo 1, primo comma, abbia scelto, per il proprio figliolo non vedente, la frequenza della scuola ordinaria.

Gli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del 1977, hanno trasferito alle Regioni e, per esse, ai comuni, gli oneri relativi alla «assistenza scolastica degli handicappati» e, quindi, dei ciechi, che l'Organizzazione mondiale dalla sanità ha dichiarato essere i più gravi fra i minorati

sensoriali. In virtù di questa norma, molte Regioni hanno emanato una specifica legislazione sul «diritto allo studio», nella quale, implicitamente o esplicitamente, sono previste prestazioni relative all'istruzione dei minorati della vista. Quasi tutte le Regioni hanno altresì emanato norme «sulla tutela degli handicappati» e, in tali leggi, vengono chiaramente indicate prestazioni per la frequenza scolastica da parte dei fanciulli e dei giovani ciechi, come l'acquisto di materiale didattico specifico, la trascrizione di testi in *braille*, la registrazione magnetofonica o l'acquisto di materiale tiflotecnico, quali la *dattilobraille* e l'*algoplan*. Talune Regioni prevedono altresì un contributo in danaro per il pagamento di «ripetitori» o di lettori.

L'articolo 26 della legge n. 833 del 1978, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale, prevede la fornitura gratuita di «ausili percettivi», cioè di strumenti atti a favorire l'autonomia del non vedente, di «presidi ottici percettivi», cioè lenti e sistemi ottici per ipovedenti molto gravi. Tutti questi mezzi sono previsti dal decreto del Ministro della sanità del 2 marzo 1984 e nel «Nomenclatore tariffario» per i minorati della vista, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163, del 14 giugno 1984, con successive modifiche di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 1986.

I proponenti invitano; infine, a non sottovalutare che molti, fra gli istituti di cui si chiede la ristrutturazione, godono di patrimoni cospicui.

Sotto il profilo finanziario, quindi, il presente disegno di legge non implica nuovi oneri, ma sollecita un riordino e un coordinamento di quelli che oggi rischiano di disperdersi in mille rivoli.

I proponenti si attendono che, da qualche parte, venga sollevata una obiezione prioritaria alla legge proposta. Si potrebbe, cioè, argomentare che il Parlamento, emanando la legge 4 agosto 1977, n. 517, e segnatamente gli articoli 2 e 7, abbia risolto, con il problema

relativo a tutti i cosiddetti «portatori di handicap», anche la problematica relativa di ciechi e ai minorati della vista. Si potrebbe ripetere quindi che, come abbiamo sentito frequentemente in questi anni, «il problema della scolarizzazione, per quanto attiene ai cosiddetti handicappati, si deve affrontare nella sua globalità».

La legge 4 agosto 1977, n. 517, ha inteso operare proprio in questa direzione. L'obiezione del possibile interlocutore è indubbiamente vera, almeno nel suo senso generale. È vero infatti che, nei confronti dei minorati, deve mutare la mentalità con cui di essi si affrontano i problemi. È altrettanto certo, però, che la scienza, pur perseguendo finalità generali, procede per distinzioni. Di là dalla visione generale dei problemi che affliggono tutti i minorati. Non si può prescindere dall'analisi delle specifiche condizioni e non si può procedere a pericolosissimi affastellamenti. Non dobbiamo, cioè, per consentirci l'efficace espressione dei «ragazzi di Barbiana» nella famosa «Lettera a una professoressa», «far parti eguali fra diseguali». Ad ogni sociale dev'essere dato quello che ad esso occorre per il suo riscatto, senza togliere niente a nessuno degli altri gruppi. I ciechi hanno in comune con gli altri minorati la condizione di non essere integri di sensi. Di là da questo stato, però, la loro minorazione presenta peculiarità ben precise, che la differenziano dalle altre e che richiedono eventi specifici. Essi se educati appropriatamente, con metodi adeguati, con sussidi idonei, con l'ausilio di strutture efficienti, sono in grado di raggiungere, in ambiti purtroppo ancora circoscritti la piena eguaglianza di validità rispetto ai colleghi di lavoro. Se non si interviene per tempo e con la didattica propria, la cecità provocherà danni incorreggibili e la società disperderà energie preziose. La cecità non è una catastrofe irreparabile; tale, però, può diventare se manchino gli interventi tempestivi, precoci ed opportuni che ne impediscano il danno fisico, intellettuale, affettivo e comportamentale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Integrazione scolastica)

1. L'istruzione dei bambini, dei fanciulli e dei giovani minorati della vista si attua attraverso l'integrazione nella scuola ordinaria, mediante servizi ed interventi che ne garantiscano la validità educativa, nel rispetto delle modalità conseguenti alla presenza della minorazione visiva e con la dotazione delle indispensabili strutture specializzate connesse alla metodologia tiflogica.

2. Le scuole speciali costituiscono particolari strutture educative, nel rispetto del principio di opzionalità, di cui alla legge 11 maggio 1976, n. 360, e in rispondenza ad esigenze particolari.

Art. 2.

(Costituzione dei centri regionali)

1. Gli istituti per ciechi, enti morali o enti di istruzione, compresi quelli sottoposti a procedura di estinzione a norma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasformati in enti regionali di diritto pubblico, con le funzioni di centri per l'assistenza educativa, rieducativa e riabilitativa, aventi compito di intervenire, nelle forme a ciascuno di essi specifiche, per l'attuazione del processo integrativo scolastico e sociale a favore dei minorati della vista.

2. I centri, di cui alla presente legge, in collaborazione con gli organismi scolastici e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno per finalità il conseguimento della piena autonomia dei minorati della vista, nelle diverse età e nelle diverse condizioni della loro esistenza personale, familiare e sociale.

3. Gli scopi e le finalità, di cui ai precedenti commi, si conseguono in base alla ripartizione di competenze previste nei successivi articoli.

Art. 3.

(Attribuzioni delle Regioni)

1. Le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, emaneranno apposite norme legislative e regolamentari per la trasformazione degli istituti, come previsto dall'articolo precedente, nel rispetto dei criteri sotto indicati:

a) realizzazione dei centri per l'attuazione di tutte le attività concernenti l'istruzione e l'educazione dei soggetti minorati della vista, la formazione professionale, la riabilitazione, l'educazione permanente e la ricerca metodologica;

b) organizzazione di forme di convittualità e di residenzialità per i minorati della vista che frequentino scuole o corsi fuori dell'abituale residenza, o per motivata e documentata inidoneità delle famiglie a tener presso di sé il minorato della vista, o per particolari esigenze del soggetto educando, connesse a situazioni gravi come quella della cecità con minorazioni aggiuntive;

c) coordinamento di tutte le attività di sostegno prescolastiche e postscolastiche non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e delle attività integrative specifiche e necessarie alla piena autonomia e integrazione dei minorati della vista;

d) costituzione di servizi idonei ad affrontare il problema dei ciechi pluriminorati, in collaborazione con tutte le istituzioni competenti;

e) individuazione e promozione di tutte le iniziative, che si rivelino idonee a formare il minorato della vista sotto il profilo professionale, nel rispetto della situazione sociale, economica e delle risorse territoriali, nonché della concreta occasione di possibile integrazione lavorativa;

f) istituzione di servizi specificatamente attrezzati per la riabilitazione, la qualificazione, la riqualificazione di quanti abbiano perduto la vista in età adulta o, comunque, postscolastica;

g) istituzione di servizi per l'assistenza ai ciechi anziani, che dovranno poter liberamente scegliere tra le forme della vita comunitaria e quella dell'assistenza domiciliare;

h) promozione e potenziamento di iniziative di ricerca scientifica, per il rinnovamento delle attività lavorative tradizionali e per l'individuazione di nuovi sbocchi professionali, da realizzarsi mediante la costituzione di comitati tecnici e la collaborazione con le facoltà scientifiche delle più vicine università, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli enti pubblici interessati;

i) promozione di attività idonee a formare ed a specializzare il personale, mediante l'espletamento di corsi, che dovranno svolgersi nel rispetto della normativa vigente, ferma restando la debita differenziazione tra i docenti che opereranno nella scuola e gli operatori che svolgeranno il proprio compito come consulenti tiflogici presso le famiglie, o presso le unità sanitarie locali.

Art. 4.

(Competenze del Ministero della pubblica istruzione)

1. Nell'ambito degli scopi e delle finalità previsti dall'articolo 1, il Ministero della pubblica istruzione provvederà, con uno o più decreti da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla:

a) disciplina delle modalità di partecipazione di un rappresentante dei centri regionali agli organi collegiali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, delle scuole ove siano iscritti studenti minorati della vista;

b) autorizzazione di forme sperimentali di scuola integrata, su richiesta dei centri regionali;

c) istituzione di strutture scolastiche che, per specializzazione di personale e per dotazione di attrezzature, siano idonee all'istruzione tecnica dei minorati della vista.

Art. 5.

(Del personale).

1. Il personale degli istituti di cui all'articolo 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà inquadrato negli

organici dei costituendi centri regionali, nell'ambito della normativa di cui al comma 2.

2. Le Regioni, entro il termine di cui all'articolo 3, emaneranno norme sullo stato giuridico del personale, che garantiscano i diritti acquisiti e lo svolgimento di idonee iniziative di qualificazione, di riqualificazione e di aggiornamento degli operatori, al fine di assicurare ad ogni centro una dotazione organica di personale che, per numero e qualificazione, risponda alle esigenze di funzionamento dei servizi attribuiti al centro stesso.

Art. 6.

(Norme sul patrimonio)

1. I patrimoni immobiliari e mobiliari delle istituzioni di cui all'articolo 2, ivi compresi quelli degli enti soggetti alle procedure di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono conferiti agli istituendi centri regionali.

2. Su detti patrimoni, che possono essere anche riconvertiti, viene conservato il vincolo di destinazione per attività, iniziative, servizi e finalità, di cui alla presente legge.

3. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, parte di tali patrimoni sia di fatto utilizzata per finalità diverse, le Regioni territorialmente competenti dovranno provvedere al suo recupero ed alla sua conseguente destinazione per le finalità previste dal presente disposto legislativo.

Art. 7.

(Consiglio di amministrazione)

1. Ogni centro regionale è retto da un consiglio di amministrazione, costituito dai seguenti membri:

a) due rappresentanti nominati dalla Regione;

b) un rappresentante nominato dall'amministrazione provinciale in cui ha sede il centro;

c) un rappresentante nominato dai comuni in cui ha sede il centro;

d) due rappresentanti nominati dalla presidenza nazionale dell'Unione italiana ciechi, sentito il parere del consiglio regionale;

e) un rappresentante nominato dalla Sovrintendenza regionale all'istruzione;

f) un rappresentante eletto dall'assemblea dei benefattori;

g) un rappresentante nominato dall'unità sanitaria locale dove ha sede il centro.

2. Prende parte ai lavori del consiglio, con parere consultivo e senza diritto di voto, il direttore del centro.

3. I consigli in carica dell'entrata in vigore della presente legge, resteranno in funzione fino alla naturale scadenza.

4. Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente; redige lo statuto del centro, che sottopone, insieme con le eventuali successive modificazioni, all'approvazione della giunta regionale competente.

5. I centri sono rappresentati dal proprio presidente nella Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.

Art. 8.

(Istituzione di nuovi centri regionali)

1. Le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, nel cui territorio non esistono istituti per minorati della vista, sono tenute ad istituire centri regionali, secondo le norme della presente legge.

Art. 9.

(Comitato nazionale per il coordinamento dei centri regionali)

1. È costituito il Comitato nazionale per il coordinamento dei centri regionali, di cui alla presente legge.

2. Il Comitato ha sede presso la Federazione nazionale delle Istituzioni pro ciechi che ne cura l'attività e ne sostiene l'onere di funzionamento.

3. Il Comitato è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sen-

titi gli enti nello stesso rappresentati. Resta in carica un triennio dalla data di pubblicazione dei relativi decreti.

4. Il Comitato nazionale per il coordinamento dei centri regionali è composto da undici membri così designati:

a) uno da parte del Ministero della pubblica istruzione;

b) uno da parte del Ministero della sanità;

c) uno da parte del Ministero dell'interno;

d) uno da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) uno da parte del Ministro per gli affari regionali;

f) tre da parte del consiglio di amministrazione della Federazione nazionale delle Istituzioni pro ciechi, che saranno scelti fra i legali rappresentanti dei centri regionali;

g) tre da parte della presidenza nazionale dell'Unione italiana ciechi, sentito il parere della direzione nazionale.

5. Il Comitato nazionale di coordinamento dei centri regionali espleta i seguenti compiti:

a) esamina i programmi di funzionamento e di rinnovamento dei centri regionali, per quanto attiene alle iniziative socio-pedagogiche da intraprendere, esprimendo, sui programmi stessi il proprio motivato parere;

b) effettua periodiche verifiche sull'andamento organizzativo, sulle attività promozionali e sulle iniziative socio-pedagogiche con cadenza annuale, sulla base di relazioni trasmesse dai singoli centri regionali o di ispezioni proposte dal Comitato stesso ai competenti organi del Ministero della pubblica istruzione;

c) propone, a seguito delle verifiche effettuate, nuove attività in corrispondenza alle esigenze dei soggetti minorati della vista ed alle avvenute modificazioni strutturali dell'economia e del mercato;

d) coordina l'attuazione delle iniziative, in rapporto ad una programmazione complessiva predisposta in campo nazionale.

6. Il Comitato esprime una commissione, avente compiti tecnici e scientifici, composta da cinque membri, che vengono designati dal Comitato stesso nella sua prima riunione. Per la sede e per il finanziamento della Commis-

sione tecnico-scientifica vale quanto è previsto nel comma 1 del presente articolo.

Art. 10.

(Oneri finanziari)

1. Gli oneri finanziari, derivanti dall'applicazione della presente legge, sono a carico delle Regioni competenti per territorio.

2. I consigli di amministrazione dei singoli centri regionali redigono annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, che vengono sottoposti, per l'approvazione, alla Regione territorialmente competente.

Art. 11.

(Norme finali)

1. Qualora le Regioni non provvedano, entro il termine di cui all'articolo 3 della presente legge, agli adempimenti di loro competenza, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto in essa è previsto.

2. I riferimenti alle Regioni, contenuti nella presente legge, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, debbono intendersi sempre relativi alle due province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai sensi dell'articolo 144, lettera g), del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e dell'articolo 26 della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, sulla riforma sanitaria, le province o le unità sanitarie locali competenti sono tenute a sostenere integralmente le spese necessarie al conseguimento di una qualificazione professionale, o di una riabilitazione integrale da parte dei soggetti che sono considerati ciechi in base alla legge 29 settembre 1967, n. 946, ed alla sola condizione del requisito della cecità.

4. La scelta per la qualificazione professionale spetta esclusivamente al minorato della vista o a chi esercita la potestà sul medesimo.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.